

Newsletter n. 40 del 2 Dicembre 2014

1. PRATICHE TELEMATICHE AL REGISTRO IMPRESE - Novità in materia di controllo sul pagamento dei diritti e dell'imposta di bollo e di gestione degli importi del diritto annuale in fase di prima iscrizione

Per quanto riguarda la **gestione telematica delle pratiche al Registro delle imprese**, vogliamo ricordare alcune novità introdotte recentemente, che riguardano: la possibilità da parte dell'ufficio del Registro delle imprese di **rettificare gli importi dovuti**, eventualmente indicati errati; il controllo effettuato sul pagamento dell'**imposta di bollo** e la gestione degli importi del **diritto annuale** in fase di prima iscrizione.

1) Relativamente agli **importi da pagare**, è stata inserita una nuova funzione con la quale l'utente viene informato, *prima dell'invio della pratica*, che l'ufficio del Registro imprese potrebbe procedere alla **rettifica degli importi indicati** qualora risultassero, durante l'istruttoria, difformi da quanto dovuto.

Nel caso gli importi dovessero subire modifiche perché ritenuti errati, l'utente verrà avvertito con una notifica via PEC, con allegata la nuova ricevuta di protocollo nella quale risulteranno evidenziate le variazioni apportate.

2) Relativamente al **pagamento dell'imposta di bollo delle pratiche telematiche**, l'Ufficio del Registro delle imprese, durante l'istruttoria della pratica telematica, **non opererà alcuna rettifica degli importi relativi all'imposta di bollo**. Qualora l'imposta dovuta **non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente**, l'Ufficio si limiterà, in applicazione di quanto previsto dagli articoli 19 e 31 del D.P.R. n. 642/1972, a segnalare all'Agenzia delle Entrate, per quanto di competenza, l'irregolarità riscontrata.

In caso di **versamento in eccesso o non dovuto** occorrerà invece chiedere il relativo rimborso dell'imposta di bollo esclusivamente al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

3) Relativamente al **diritto annuale** è stata inserita una nuova sezione dedicata al "**Diritto annuale in iscrizione**" nella quale è necessario scegliere tra **tre opzioni alternative di pagamento**:

- "**Addebito contestuale alla pratica**", con conseguente indicazione dell'importo;
- "**Pagamento tramite F24**";
- "**Pagamento non dovuto per questa tipologia di pratica**".

Per le pratiche di **iscrizione di nuova impresa individuale e societaria, nuovo soggetto REA o nuova unità locale**, l'utente potrà solo scegliere se pagare contestualmente alla domanda o con modello F24.

Per le **pratiche non di prima iscrizione** è preimpostata la casella del "**Pagamento non dovuto per questa tipologia di pratica**".

Per le **Start-up e incubatori certificati** non tenute al pagamento del diritto annuale in fase di iscrizione o di apertura unità locale, si dovrà scegliere la modalità di pagamento tramite F24 e indicare nelle note della distinta che il diritto annuale non è dovuto.

Per ulteriori approfondimenti, consigliamo di rivolgersi alla Camera di Commercio di competenza.

2. DURC INTERNO NEGATIVO - Chiarimenti sul mancato pagamento delle sanzioni - Da gennaio 2015 invio dei nuovi preavvisi

L'INPS, con **messaggio n. 9152 del 26 novembre 2014**, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di regolarizzare un DURC interno negativo e ha reso noto che dal gennaio 2015 saranno riprese le attività di spedizione dei preavvisi di DURC interno negativo.

Per quanto concerne il **computo del termine per regolarizzare** il versamento in caso di ricevimento del preavviso di DURC interno negativo, viene precisato che i **15 giorni** decorrono secondo le seguenti indicazioni:

- qualora il termine scada di sabato o in un giorno festivo, l'attività di regolarizzazione s'intende utilmente effettuata purché intervenga al massimo entro il primo giorno successivo non festivo;
- il giorno di notifica non si computa.

Per quanto riguarda il **mancato pagamento delle sanzioni**, l'INPS richiama il principio in base al quale, ai fini della acquisizione della condizione di regolarità negli adempimenti contributivi, è necessario che siano versati, contestualmente alla contribuzione, anche gli importi dovuti a titolo di sanzioni. Ne consegue che, qualora il datore di lavoro riceva un preavviso di DURC interno negativo, sarà tenuto a versare - entro 15 giorni dal ricevimento dello stesso - l'importo delle sanzioni, affinché possa essere formato il DURC interno positivo e possano quindi essere confermati i benefici relativi al periodo cui si riferisce il preavviso.

Al fine di consentire l'adeguamento a tale principio, considerato che lo stesso non è stato richiamato nei precedenti messaggi che hanno illustrato il nuovo sistema del DURC interno, e che i preavvisi finora notificati non lo hanno espressamente richiamato, l'INPS dispone che i datori di lavoro, che abbiano versato nel termine assegnato dal preavviso i contributi, ma non anche le sanzioni, potranno effettuare il versamento del residuo debito a titolo di sanzioni **entro 15 giorni** dalla pubblicazione del presente messaggio al fine di conseguire l'annullamento del DURC interno negativo.

A fine messaggio l'INPS comunica inoltre che, in considerazione dei molteplici adempimenti in scadenza per la fine dell'anno, è rinviato al mese di **gennaio 2015** il riavvio delle operazioni di spedizione dei preavvisi di DURC interno negativo.

Per scaricare il testo del messaggio INPS clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%209152%20del%2026-11-2014.pdf>

3. DURC INTERNO ED ESTERNO - I Consulenti del lavoro chiedono un riallineamento

La procedura di richiesta del DURC prevede l'intervento dell'ente interessato, il quale, tramite lo Sportello Unico Previdenziale, attiva l'istanza per il rilascio. Ricevuta l'istanza l'operatore della sede INPS, INAIL o Cassa edile, istruisce la pratica e se trova qualche inadempienza, fa partire il preavviso telematico dei 15 giorni per la regolarizzazione.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, con un **comunicato stampa del 1° dicembre 2014**, evidenziano che fino a quando l'operatore della sede non chiude l'istruttoria del DURC (30 giorni più 15 per regolarizzare), il pagamento effettuato entro la definizione dell'istruttoria stessa (45 giorni), permette il rilascio del **DURC positivo** per cui sembra che il termine dei 15 giorni non sia perentorio.

È di tutta evidenza, come fanno notare i Consulenti del lavoro, che il rilascio del DURC, in questi casi, *“dipenderà dalla libera determinazione dell'operatore della sede, senza alcuna possibilità di potersi aggrappare a termini certi”*. Chi avrà regolarizzato il preavviso di accertamento negativo in ritardo, ma entro i 45 giorni, può continuare a sperare che l'operatore magari non ha ancora terminato l'istruttoria, per ottenere il DURC positivo. Resterà invece danneggiato il contribuente che fa capo ad una sede INPS in cui gli operatori di sede siano più solerti nel terminare le pratiche entro i 15 giorni assegnati.

I Consulenti del Lavoro, di fronte a questa situazione si chiedono *se una certificazione così importante, da cui spesso è subordinata anche la sorte stessa delle aziende, possa dipendere da elementi imponderabili*. Il DURC da regolatore del mercato, così gestito, può divenire esso stesso fonte di grave discriminazione.

Altra disparità riguarda le **modalità del conteggio** dei termini del preavviso di accertamento negativo. Gli operatori, infatti, quando contano i giorni per la regolarizzazione, fanno decorrere il termine iniziale dallo stesso giorno della notifica, e come termine finale non slittano al giorno successivo in caso di coincidenza con un festivo. L'INPS è intervenuta, con **messaggio 9156 del 26 novembre 2014**, indicando chiaramente che tale calcolo dei termini non può che essere subordinato alla normativa generale civilistica, aggiungendo anche che, se il pagamento è previsto di sabato, il termine slitta pure al lunedì successivo.

La chiarezza è intervenuta dunque, solo per il "DURC interno", non così per il "DURC esterno", dove sono interessati tutti gli Enti.

Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro ha già segnalato la problematica e provvederà a interagire con gli Enti responsabili per tentare di trovare una soluzione che dia certezze alle aziende e agli operatori.

Per saperne di più e per scaricare il testo del comunicato stampa clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29hjphr>

4. VARIAZIONE UFFICIO PAGATORE - A disposizione un nuovo prodotto che consente di richiedere on-line la variazione

Con **Messaggio n. 9175 del 27 novembre 2014**, l'INPS ha comunicato che il funzionamento della procedura di gestione delle **domande WebDom**, è stato implementato con un nuovo prodotto che consente di **richiedere on line** la variazione dell'ufficio pagatore in Italia e all'Estero da parte di pensionati dotati di PIN o mediante il Portale dei servizi messi a disposizione dei Patronati.

Tale procedura on-line permette una corretta ed efficiente gestione delle variazioni delle modalità di pagamento e garantisce:

- *l'integrità dei dati attraverso la riconducibilità della richiesta al pensionato;*
- *il controllo sulla correttezza formale della compilazione della richiesta;*
- *la tracciabilità del processo;*
- *la riduzione degli adempimenti da parte dell'operatore di Sede;*
- *la trasparenza e sicurezza per il pensionato;*
- *la gestione dell'intera posizione pensionistica del soggetto.*

Nel messaggio vengono forniti i passaggi da effettuare per presentare la domanda di variazione.

Per scaricare il testo del messaggio n. 9175 clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%209175%20del%2027-11-2014.pdf>

5. BANDO INAIL-FIPIT 2014 - Prorogata al 15 gennaio 2015 la scadenza della presentazione delle domande

Slitta dal 3 dicembre 2014 al **15 gennaio 2015** la scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al **bando INAIL FIPIT 2014**, che finanzia le piccole e micro imprese operanti nei settori dell'**agricoltura**, dell'**edilizia**, dell'**estrazione e della lavorazione dei materiali lapidei** per la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica mirati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Lo ha stabilito una **determina del Direttore centrale Prevenzione n. 83 del 28 novembre 2014**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2014.

Contestualmente, sono prorogati anche il termine per la pubblicazione sul sito INAIL della composizione delle Commissioni (che slitta al 27 gennaio 2015) e il termine di 180 giorni per l'attività istruttoria delle Commissioni (differito al 30 gennaio 2015).

Si ricorda che il **bando INAIL-FIPIT** (*Finanziamento alle imprese per progetti di innovazione tecnologica*), emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, mette a disposizione **30 milioni di euro** (ripartiti tra i 3 settori di attività) a **sostegno di progetti di innovazione tecnologica** diretti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro delle micro e piccole imprese dei settori dell'agricoltura, dell'edilizia e dell'estrazione e lavorazione dei materiali lapidei.

A tal fine, le imprese interessate dovranno seguire la procedura informatica indicata nella sezione Servizi on line del portale INAIL, previa registrazione.

La domanda dovrà essere inoltrata, insieme alla documentazione richiesta, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della struttura regionale o provinciale competente, indicando come oggetto "Bando FIPIT".

Per saperne di più e per scaricare il testo del bando e dell'avviso di proroga clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29hjpdf>

6. SEMPLIFICAZIONI E AGEVOLAZIONI FISCALI - Emanato il decreto che prevede l'invio al contribuente della dichiarazione dei redditi precompilata

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2014, il **Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175**, recante "**Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata**". Il provvedimento, emanato in attuazione dell'articolo 7 della delega di cui alla legge n. 23 dell'11 marzo 2014, si compone di **6 Capi e di 37 articoli** nei quali si prevedono semplificazioni e agevolazioni fiscali che riguardano principalmente:

- la **dichiarazione dei redditi precompilata**: 30 milioni di dipendenti e pensionati riceveranno il modello 730/2015 precompilato (artt. 1 e ss.);
- la **dichiarazione di successione**: viene ampliata la platea di contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione di successione. Non sarà più necessario presentare la dichiarazione quando l'eredità, devoluta al coniuge e ai parenti, in linea retta, ha un valore non superiore a 100mila euro e non comprende immobili o diritti reali immobiliari (art. 11);
- la **riqualificazione energetica degli edifici**: non sarà più necessaria la comunicazione all'Agenzia delle Entrate per i lavori ammessi alla detrazione che proseguono per più periodi di imposta (art. 12);
- i **rimborsi IVA** : verranno azzerati gli adempimenti per i rimborsi fino a 15mila euro (ora la soglia è di 5mila euro) e non verranno posti limiti ai rimborsi a favore dei contribuenti "non a rischio" per i quali non sarà più necessaria la prestazione della garanzia a favore dello Stato (art. 13);
- le **società in perdita sistematica**: passa da 3 a 5 periodi d'imposta il periodo di osservazione previsto per l'applicazione della disciplina delle società di comodo alle società in perdita (art. 18);
- la **fiscalità internazionale**: modelli dichiarativi più semplici, comunicazione sulle operazioni con paesi black-list annuale, limite di esonero innalzato a 10mila euro, operazioni intra-comunitarie in concomitanza con l'attribuzione della Partita IVA, senza attendere l'autorizzazione (artt. 19 e ss);
- **cancellazione delle società dal Registro delle imprese: per il Fisco la cancellazione dal Registro delle imprese non determina l'estinzione delle società**; viene, infatti, introdotta la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di accertare le società anche successivamente alla cancellazione dal Registro delle imprese, **per un periodo di cinque anni**; al contempo, si prevede una regime di responsabilità personale per i liquidatori per le imposte dovute e non versate dalla società (art. 28, commi 4 e 5);
- le **spese di rappresentanza**: sarà possibile detrarre l'IVA sulle spese di rappresentanza relative all'acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro, al pari di quanto previsto ai fini delle imposte sui redditi (art. 30);
- l'**allineamento definizione prima casa IVA - imposta di registro**: verrà allineata la nozione di prima casa rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina agevolativa in materia di IVA a quella prevista in materia di imposta di registro, prevedendo che l'aliquota IVA agevolata del 4% trovi applicazione in relazione ad abitazione classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse da quelle A1, A8, e A9, anziché in base ai criteri finora utilizzati fissati dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969 (art. 33).

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo del decreto legislativo n. 175/2014 si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Archivio normativo – Manovre del Governo Renzi ...**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=510>

7. MICROCREDITO - Pubblicato il decreto che reca le disposizioni attuative dell'art. 111 del TUB - Dal 16 dicembre in vigore le nuove regole

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 1° dicembre 2014, il **decreto 17 ottobre 2014, n. 176**, recante "**Disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385**".

Ricordiamo, anzitutto, che la **disciplina legislativa del "microcredito"** è stata introdotta per la prima volta nell'ordinamento italiano dall'art. 7 del D.Lgs. n. 141 del 2010, rinnovando l'articolo 111 del Testo Unico delle Leggi Bancarie (TUB), contenuto nel D.Lgs. n. 385 del 1993.

Ulteriori modifiche al testo rinnovato dell'art. 111 sono state successivamente apportate dall'art. 3 del D.Lgs. n. 169 del 2012.

Il decreto – **in vigore dal 16 dicembre 2014** - è stato emanato in attuazione del citato articolo 111, comma 5 del TUB, che demandava al Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, il compito di definire:

- 1) **requisiti** concernenti i beneficiari e le **forme tecniche dei finanziamenti**;
- 2) **limiti oggettivi**, riferiti al volume delle attività, alle condizioni economiche applicate e all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti;

3) le **caratteristiche** cui devono rispondere gli **enti non commerciali** per derogare alle suddette previsioni;

4) l'**informativa** da fornire alla **clientela**.

Nel **Titolo I** (artt. 1 - 4) viene disciplinata l'attività di microcredito per **l'avvio o lo sviluppo di iniziative imprenditoriali e per l'inserimento nel mercato del lavoro** a cui possono partecipare microimprese organizzate in *forma individuale*, di *associazione*, di *società di persone*, di *società a responsabilità limitata semplificata* o di *società cooperativa*.

Nel **Titolo II** (art. 5) viene disciplinata l'attività di finanziamento finalizzata a promuovere **progetti di inclusione sociale e finanziaria** destinati a persone fisiche che si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale.

Il decreto determina anche i **requisiti richiesti** per l'iscrizione nell'apposito **elenco**, tenuto dalla Banca d'Italia, da parte dei soggetti che svolgono esclusivamente l'attività di concessione dei finanziamenti disciplinati dal presente regolamento ("**operatori di microcredito**") (artt. 6 - 11).

Determinati anche i requisiti degli "**operatori di finanza mutualistica e solidale**" iscritti nell'elenco (art. 16).

Per scaricare il testo del decreto n. 176/2014 clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29hhew2>

8. RINUNCIA DEL SINDACO - Uno studio dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC)

La rinuncia (c.d. "*dimissioni*") del sindaco è l'atto mediante il quale il sindaco pone termine all'incarico che gli è stato conferito, prima della naturale scadenza dello stesso.

La possibilità che il sindaco sciogla, anticipatamente e volontariamente, il rapporto che lo lega alla società è riconosciuto dall'art. 2401 del Codice Civile, senza peraltro indicare particolari modalità o formalità. Sul tema il Codice si limita a stabilire il principio in virtù del quale il professionista è libero di rinunciare, in qualsiasi momento, al proprio incarico.

A fronte del perdurante **contrasto interpretativo sul tema della decorrenza** delle "*dimissioni*" del sindaco, la **Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC)**, nata dalla trasformazione dell'IRDCEC (*Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili*), ha elaborato un documento nel quale, oltre a illustrare modalità e le caratteristiche della dichiarazione di rinuncia, vengono ripercorse le argomentazioni favorevoli alla tesi, già sostenuta dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), dell'**immediata efficacia della rinuncia** del sindaco anche quando non sia possibile la sua sostituzione con il supplente.

Nel documento vengono, inoltre, suggeriti alcuni comportamenti prudenziali da adottare in occasione della rinuncia all'incarico volti, fra l'altro, a delimitare eventuali responsabilità dei sindaci dimissionari.

Con riferimento poi alla rinuncia dei sindaci componenti del collegio sindacale (o sindaco unico), incaricato della revisione legale dei conti, viene **esclusa la proroga semestrale delle funzioni** previste dalla legge per il solo revisore legale, e non applicabile all'organo di controllo interno (art. 1, comma 2, D.M. n. 261/2012).

In ogni caso la cessazione anticipata da detti incarichi dovrà essere comunicata al Registro dei revisori legali dei conti.

Per scaricare il testo del documento clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/693>

9. LICENZA DI PESCA - La T.C.G. è dovuta dal momento del rilascio dell'attestazione provvisoria

La tassa sulle concessioni governative (T.C.G.) è dovuta nel caso in cui, a seguito della richiesta di rinnovo della licenza di pesca, venga rilasciata al richiedente l'**attestazione provvisoria**, in attesa della definitiva emanazione della licenza di pesca.

La medesima tassa, tuttavia, **non dovrà essere nuovamente corrisposta** al momento del rilascio della licenza in quanto copre anche il periodo di utilizzo dell'attestazione provvisoria.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la **Risoluzione n. 105/E del 27 novembre 2014**, emanata in merito al pagamento della tassa sulle concessioni governative per il rilascio della **licenza di pesca professionale marittima** e, in particolare, all'**individuazione del momento impositivo** nel caso in cui,

a seguito della richiesta di rinnovo della licenza di pesca, le Autorità competenti provvedono a rilasciare una **“attestazione provvisoria”**.

Nella risoluzione viene ricordato che la disciplina del **rilascio delle licenze di pesca** è contenuta nel decreto 26 luglio 1995 del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, mentre le modalità da seguire per la **richiesta di rinnovo** sono disciplinate dall'articolo 3 del decreto 26 gennaio 2012 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Quanto agli **obblighi fiscali** si deve far riferimento agli articoli 1 e 8 del D.P.R. n. 641/1972.

Dalla normativa citata si evince che **il presupposto applicativo della tassa sorge nel momento in cui viene rilasciato il titolo amministrativo** (licenza).

Non è chiaro, tuttavia, se e quando debba essere corrisposta la TCG nel caso di **rinnovo della licenza** (*art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 641/1972*).

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che la TCG corrisposta per il rilascio della licenza di pesca non deve essere nuovamente assolta fino al momento della naturale scadenza del titolo abilitativo, salvo che non si verifichi un'ipotesi di **mutamento sostanziale** dello stesso. Ciò, in quanto la TCG non ha una sua propria validità ma **segue la validità della licenza**, per la cui emanazione è stata corrisposta.

Il presupposto applicativo della tassa sorge **nel momento in cui si rende necessario rinnovare il titolo amministrativo, poiché il precedente ha cessato di avere validità**.

Pertanto, nel caso in cui, a seguito della richiesta di rinnovo della licenza di pesca, venga rilasciata al richiedente l'**attestazione provvisoria**, in attesa della definitiva emanazione della licenza di pesca, è **dovuta** comunque la **tassa sulle concessioni governative**.

La medesima tassa, tuttavia, non dovrà essere nuovamente corrisposta al momento del rilascio della licenza in quanto **copre anche il periodo di utilizzo** dell'attestazione provvisoria.

[Per scaricare il testo della Risoluzione n. 105/E/2014 clicca sul link riportato sotto.](#)

LINK:

<http://snurl.com/29h4ezr>

10. PUBBLICI ESERCIZI - Dal 25 novembre 2014 obbligo dell'utilizzo di bottiglie con sigillo anti-manomissione che impedisce il rabbocco

Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, **forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato** senza che la confezione sia aperta o alterata e **provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo** dopo l'esaurimento del contenuto originale indicato nell'etichetta.

Questo è quanto disposto dal **nuovo comma 2, dell'articolo 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 9** (*Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini*), così come sostituito dall'**art. 18, comma 1, lett. c) della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (Legge europea 2013-bis)**, in vigore dal 25 novembre 2014.

Ricordiamo che il precedente articolo 2 della citata L. n. 9/2013 (c.d. "Legge salva olio") era di difficile applicazione in quanto mostrava una evidente contraddizione laddove, prima stabiliva l'obbligo per gli esercizi di somministrazione di mettere a disposizione del pubblico bottiglie di olio di oliva munite del tappo anti rabbocco, ma subito dopo, con l'aggiunta della congiunzione "ovvero", precisava che gli olii **"devono essere etichettati in modo da indicare almeno l'origine del prodotto ed il lotto di produzione a cui appartiene"**.

In pratica venivano bandite le oliere anonime; il tappo anti rabbocco era consentito, ma potevano essere utilizzate anche le bottiglie normali, purchè fornite di determinate informazioni attraverso un'etichettatura appropriata. Pertanto, poteva capitare che un commerciante poco onesto avrebbe potuto acquistare la bottiglia etichettata per poi rabboccarla al bisogno, anche con olio scadente.

Modificato anche il **comma 3, dell'articolo 7, della L. n. 9/2013**, il quale ora prevede che la violazione di tale nuova disposizione **"comporta l'applicazione al titolare del pubblico esercizio di una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000 e la confisca del prodotto"**.

[Per un approfondimento e per scaricare il testo della Legge europea 2013-bis si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO - Archivio normativo** - Leggi comunitarie - Legge di delegazione europea - Legge europea.](#)

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=210>

11. IMPRONTE DIGITALI E FIRMA GRAFOMETRICA - Nuove regole dal Garante Privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato un quadro unitario di misure e accorgimenti di carattere tecnico, organizzativo e procedurale per mantenere alti livelli di **sicurezza nell'utilizzo di particolari tipi di dati biometrici**, semplificando tuttavia alcuni adempimenti.

L'intervento dell'Autorità si è reso necessario alla luce della crescente diffusione di dispositivi biometrici, anche incorporati in prodotti di largo consumo.

Sempre più spesso infatti aziende e pubbliche amministrazioni si servono di dati biometrici, come le impronte digitali, la topografia della mano o le caratteristiche della firma autografa, per il controllo degli accessi, per l'autenticazione degli utenti (anche su pc e tablet) o per la sottoscrizione di documenti informatici.

Nel **provvedimento**, adottato a seguito di una consultazione pubblica e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - con le allegate **Linee guida** e un **modulo** per la comunicazione all'Autorità di violazioni dei sistemi biometrici - il Garante ha individuato alcune tipologie di trattamento che, per le specifiche finalità perseguite, presentano un livello ridotto di rischio e non necessitano più della verifica preliminare da parte dell'Autorità.

La semplificazione riguarderà solo le specifiche tipologie di trattamento che dovranno in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle rigorose misure di sicurezza individuate dal Garante, e comunque rispettando i presupposti di legittimità previsti dal Codice privacy, in particolare informando sempre gli interessati sui loro diritti, sugli scopi e le modalità del trattamento.

Ogni sistema di rilevazione dovrà essere configurato in modo tale da **raccogliere un numero limitato di informazioni** (principio di minimizzazione), escludendo l'acquisizione di dati ulteriori rispetto a quelli necessari per il conseguimento della finalità perseguita.

Per saperne di più e per scaricare il testo del Provvedimento del Garante clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.garanteprivacy.it/web/quest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3562912>

12. CONTRAFFAZIONE E PIRATERIA COMMERCIALE - Allarme lanciato dall'Antitrust sull'entità e sulla crescita dei fenomeni

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha lanciato un allarme sull'**entità** e sulla **crescita dei fenomeni** di **contraffazione** e **pirateria commerciale** a danno dei consumatori, perpetrati attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie.

La denuncia è stata sollevata dal presidente dell'Autorità, Giovanni Pitruzzella, nel corso di un'audizione presso la "Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo".

"La contraffazione – ha spiegato il presidente dell'Agcm – è una prassi commerciale che colpisce al cuore il corretto funzionamento del mercato. Deprime gli incentivi ai miglioramenti, disorienta i consumatori, impedisce alla concorrenza di produrre i suoi benefici".

Il fenomeno è **particolarmente sentito fra le nuove generazioni**: *"In base all'ultimo Rapporto Censis, infatti, il 75% dei soggetti giovani intervistati acquista consapevolmente prodotti contraffatti, per una scelta intenzionale e ripetuta". Da qui, secondo il Garante Antitrust, la necessità di "altri interventi, soprattutto educativi e informativi per diffondere non solo una più ampia culturale della legalità, ma la conoscenza dei danni che un illusorio risparmio nel breve termine può determinare sulle condizioni economiche della collettività nel lungo termine".*

Quanto all'**entità del fenomeno**, nel corso dell'audizione parlamentare il presidente dell'Antitrust ha ricordato che, secondo un altro studio commissionato dal Ministero dello Sviluppo Economico, è emerso che **nel 2012** il volume d'affari dei **prodotti contraffatti** in Italia è stato pari a **6,5 miliardi di fatturato**.

Il fenomeno ha provocato una diminuzione dei posti di lavoro che viene stimata intorno alle 100 mila unità, con un minor gettito fiscale di circa 1,6 miliardi per le imposte dirette e 3,6 miliardi per quelle indirette.

A livello europeo, infine, nel 2012 sono stati fermati alle dogane 40 milioni di prodotti per un valore di circa 1 miliardo di euro.

Per saperne di più e scaricare il testo dell'intervento alla Camera clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29h4bty>

13. GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - L'Antitrust chiede più concorrenza

Favorire una maggiore concorrenza nella gestione dei rifiuti urbani, dalla raccolta alla fase del riciclo, per ottenere vantaggi non solo di tipo ambientale ma anche economico a favore dei cittadini consumatori.

In attesa dei risultati dell'indagine conoscitiva disposta dall'Antitrust, è stata questa intanto l'indicazione proposta al Parlamento dal presidente dell'Autorità, Giovanni Pitruzzella, nell'audizione che si è svolta il 6 novembre scorso, presso la Commissione Ambiente del Senato, sul tema dei profili concorrenziali nell'ambito della gestione dei rifiuti solidi urbani, anche con riferimento alle attività dei consorzi per la raccolta.

Secondo l'Antitrust, **tre sono le criticità** che, nella fase a monte della raccolta dei rifiuti, penalizzano la concorrenza.

La **prima** attiene ai **modelli di affidamento del servizio di raccolta**, svolto in regime di monopolio legale su concessione dell'ente locale responsabile. Secondo l'Authority, *"l'affidamento di un servizio pubblico mediante gara costituisce lo strumento privilegiato rispetto agli altri, poiché consente il corretto funzionamento del mercato"*.

La **seconda** criticità riguarda i rischi di un'estensione del monopolio legale dalla fase a monte della raccolta a quella a valle del recupero e dello smaltimento. Il fatto che la normativa vigente sia favorevole alla **gestione integrata dei rifiuti solidi urbani** costituisce, per l'Autorità, un *"motivo di preoccupazione"*. Una gestione non (necessariamente) integrata delle differenti fasi della filiera ambientale consentirebbe di valorizzare le caratteristiche industriali di ciascuna, favorendo una riduzione del costo del servizio in monopolio.

La **terza** criticità, sotto il profilo concorrenziale, viene individuata nella definizione "orizzontale" del perimetro della raccolta, e in particolare nella **"assimilazione" dei rifiuti speciali** (provenienti da superfici private) **ai rifiuti urbani**. L'Autorità contesta un *"eccessivo ricorso"* dei Comuni a questa prassi, in grado di determinare *"rilevanti squilibri concorrenziali"* con una *"ingiustificata estensione dei diritti di esclusiva concessi ai soggetti affidatari dei servizi pubblici locali"*.

Per saperne di più e per scaricare il testo dell'audizione clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29hby4p>

14. INCENERIMENTO RIFIUTI DI ALTRE REGIONI - La Regione Lombardia prima Regione a fissare l'importo del contributo da pagare

La **Regione Lombardia**, con **Deliberazione della Giunta regionale n. X/2687 del 21 novembre 2014**, (pubblicata sul BUR n. 48 del 26 novembre 2014), ha determinato il contributo, previsto dall'art. 35, comma 7, della L. n. 164/2014, di conversione del D.L. n. 133/2014 (c.d. "Sblocca Italia"), nella misura di **20 euro per ogni tonnellata** di "rifiuto urbano indifferenziato" (codice CER 200301) di provenienza extraregionale trattato in impianti di recupero energetico (impianti con operazione autorizzata R1).

Tale contributo da parte dei gestori degli impianti di recupero energetico dovrà essere versato alla Regione Lombardia per il quantitativo di rifiuti ricevuti nel corso dell'anno solare, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Si ricorda che il comma 7, del citato art. 35, della L. n. 164/2014, ha anche stabilito che detto contributo, incassato e versato a cura del gestore in un *"apposito fondo regionale"*, dovrà essere destinato *"alla prevenzione della produzione dei rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata, a interventi di bonifica ambientale e al contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani"*.

Per scaricare il testo della Deliberazione clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.consultazioniburl.servizirl.it/ConsultazioneBurl/>

15. GOVERNO DEL TERRITORIO - Dalla Regione TOSCANA una nuova legge che favorisce lo sviluppo sostenibile

E' stata pubblicata, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 53 del 12 novembre 2014, la **Legge regionale n. 65 del 10 novembre 2014**, recante *"Norme per il governo del territorio"*.

Scopo della legge è quello di **favorire lo sviluppo sostenibile** delle attività evitando il nuovo consumo di suolo con lo scopo di garantire la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio territoriale e l'uguaglianza di diritti all'uso e al godimento del bene stesso avendone cura anche per le generazioni future.

La "**nuova legge urbanistica**", emanata dopo nove anni dall'entrata in vigore della legge regionale n. 1/2005, è formata da **256 articoli** e **2 allegati** suddivisi in nove titoli e si pone come obiettivi di:

- valorizzare il patrimonio territoriale e paesaggistico per uno sviluppo regionale sostenibile e durevole,
- contrastare il consumo di suolo promuovendo il ruolo multifunzionale del territorio rurale, e
- sviluppare la partecipazione come componente ordinaria delle procedure di formazione dei piani.

La legge regionale n. 65/2014 ha inoltre introdotto:

- **procedure semplificate** per l'adozione di varianti agli strumenti urbanistici relativi al territorio urbanizzato e dei tempi certi per la loro approvazione;
- **l'istituto della perequazione territoriale** affinché si occupi di ridistribuire e compensare i vantaggi e gli oneri territoriali ed ambientali provenienti dalle scelte di pianificazione;
- disposizioni in materia di **attività edilizia libera**, previste dal D.L. n. 83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012, di **agibilità parziale** previste dal **D.L. n. 69/2013**, convertito dalla L. n. 98/2013 e quelle relative alle procedure di **semplificazione in materia edilizia** contenute nel D.L. n. 133/2014, convertito dalla L. n. 164/2014;
- misure per favorire la presenza delle attività produttive nel territorio regionale, permettendo ai Comuni, in deroga alle distanze stabilite dall'articolo 9 del D.M. n. 1444/1968 e, qualora siano garantiti gli standard in materia di tutela della salute umana e di sicurezza sui luoghi di lavoro, **l'ampliamento degli edifici** e degli insediamenti industriali, artigianali e comunque produttivi.

Per saperne di più e per scaricare il testo della legge regionale clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.regione.toscana.it/-/legge-regionale-10-novembre-2014-n-65>

16. TRENITALIA - Due procedimenti dall'Antitrust - Il sistema adottato per l'accertamento e la repressione delle "irregolarità di viaggio" è "pratica commerciale scorretta" - Impegno per una riduzione dei tempi degli indennizzi

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con **Provvedimento n. 25175 del 12 novembre 2014**, ha inflitto a Trenitalia S.p.A. una **sanzione amministrativa da un milione di euro** per "**pratica commerciale scorretta**" sulle procedure applicate alle "**irregolarità di viaggio**" in caso di **manca di biglietto da parte del viaggiatore**.

Il **sistema di accertamento e repressione delle irregolarità di viaggio nel trasporto ferroviario passeggeri** viene considerato dall'Authority eccessivamente oneroso perché impone al trasgressore, oltre al pagamento del prezzo dovuto per il viaggio in corso ("**tassa**"), anche una "**sovrattassa**" (il cui importo va da 50 a 200 euro) e un'ulteriore somma a titolo di "**sanzione**" (oblazione).

Tale impianto afflittivo viene rigidamente applicato dal personale Trenitalia addetto al controllo "*anche qualora i passeggeri siano nell'impossibilità - per forza maggiore ma anche in esito a disservizio imputabile esclusivamente alla stessa azienda - di acquisto di regolare biglietto presso i canali ordinariamente predisposti (tra i quali è esclusa la vendita diretta a bordo treno) ed anche a fronte di posti comunque liberi a bordo del convoglio per la tratta in questione*".

A giudizio dell'Autorità, l'attuale regime di controllo dei titoli di viaggio mira non solo a reprimere gli abusi, ma è **strumentale alla rigidità del sistema tariffario in contrasto con quanto prevede il Codice del Consumo** (artt. 20, 24 e 25).

A questo procedimento per **pratica commerciale scorretta** si è aggiunto un altro procedimento sui **tempi degli indennizzi** a favore dei passeggeri aperto su segnalazione di diverse associazioni dei consumatori e di numerosi cittadini (**Provvedimento n. 25176**). In questo caso il procedimento si è chiuso senza accertamento di alcuna infrazione, a condizione che Trenitalia faccia seguito agli impegni presi.

Trenitalia si è, infatti, formalmente impegnata a ridurre i tempi degli indennizzi **entro marzo 2015**.

Tra le novità, le richieste di rimborso potranno essere presentate **entro tre giorni dall'arrivo a destinazione** invece dei venti giorni attuali e il diritto all'indennizzo scatterà in caso di **ritardo superiore ai trenta minuti sull'orario previsto**, in luogo della soglia di un'ora attualmente prevista.

È previsto un ulteriore **marginale di tre minuti** sull'eventuale ritardo nelle stazioni dei grandi nodi ferroviari come quelle di Torino, Milano, Bologna, Firenze e Roma.

Il bonus (non in denaro) pari al **25% del prezzo del biglietto** sui servizi nazionali di media e lunga percorrenza potrà essere scontato in viaggi successivi.

(Fonte: *Antitrust - Bollettino n. 45/2014 del 24 novembre 2014*)

Per scaricare il testo del Bollettino n. 45/2014 clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/4547-45-14.html

17. Internet@Italia 2013 - La popolazione italiana e l'uso di internet - Presentati i risultati di una ricerca ISTAT - FUB

Il 21 novembre 2014, sono stati presentati i risultati di una ricerca, effettuata da un gruppo di lavoro congiunto **ISTAT - Fondazione Ugo Bordoni (FUB)**, che, partendo dai dati raccolti mediante l'indagine multiscopo "Aspetti della vita quotidiana" (anni 2005-2013), ha tracciato un **identikit degli utenti di Internet e dei non utenti**, visti nel loro insieme o nella loro articolazione socio-demografica e culturale.

Le diverse analisi dei dati offrono spunti di ulteriore approfondimento e indicazioni per interventi pubblici che potrebbero contribuire a rimuovere gli ostacoli ad un accesso diffuso e capillare alla Rete, favorendo una maggiore coesione sociale e una ripresa dell'economia.

Nonostante il ricorso alla Rete e ai suoi servizi sia indubbiamente aumentato - come si legge nella premessa - nel corso degli ultimi anni, l'Italia sembra essere ancora molto indietro rispetto ai principali Paesi dell'Unione europea. Dai confronti internazionali, infatti, emerge che, con particolare nel 2013, **il nostro paese si colloca al terz'ultimo posto nell'uso regolare di Internet**, al quarto posto nel non utilizzo della Rete e agli ultimi posti per l'accesso alla Rete da casa.

Ma ciò che rende ancora più preoccupante il quadro di analisi è che il divario esistente tra l'Italia e gli altri Paesi europei non sembra affatto ridursi con il passare del tempo.

All'approfondimento di questi temi è dedicato il presente Rapporto che, tramite le analisi condotte nel **periodo di osservazione 2005 - 2013**, si propone di:

- *descrivere la popolazione italiana in base all'uso e al non uso di Internet;*
- *analizzare la cause del differente grado di utilizzo della Rete da parte degli utilizzatori;*
- *individuare i principali fattori che potrebbero sostenere una maggiore diffusione di Internet e, quindi, migliorare la posizione dell'Italia nei confronti internazionali.*

Per scaricare il testo dello studio clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.istat.it/it/files/2014/11/Internet@Italia2013-def.pdf>

18. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - On-line il nuovo sito Internet

A decorrere **dal 28 novembre 2014** il sito è online con una **veste grafica completamente rinnovata e una maggiore facilità di accesso e fruibilità**.

Il nuovo sito è stato progettato per migliorare l'esperienza degli utenti, rendendo più intuitiva la navigazione e offrendo le informazioni in modo semplice e veloce.

L'obiettivo è garantire un facile accesso ai contenuti attraverso la disponibilità di percorsi organizzati per **tipologia di utente** (cittadino, azienda, media) e per **aree tematiche** (energia, comunicazioni, impresa, commercio internazionale).

Speciali approfondimenti sono inoltre dedicati agli incentivi e alla tutela dei consumatori.

Pensato per essere usato con facilità anche sui dispositivi mobili (tablet e smartphone) il nuovo sito è diventato ancora più fruibile nelle singole pagine, riorganizzate e rese più pulite e coerenti.

La dimensione social e la condivisione dei contenuti sono inoltre favoriti dall'integrazione con Twitter e dalla disponibilità di feed RSS.

Notizie, approfondimenti, normativa, bandi e strumenti di sostegno alle imprese: il sito, continuamente aggiornato, offre un flusso costante di aggiornamenti su temi chiave per lo sviluppo del Paese, con particolare attenzione alla politica industriale, energetica, dell'internazionalizzazione e delle comunicazioni.

Per accedere al sito clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/>